



Procura generale della Repubblica di Lecce

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL RILASCIO ED UTILIZZO DELLE TESSERE
MAGNETICHE DI ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIALE DE
PIETRO**

Prot. n. 47530

Il Procuratore Generale della Repubblica

Premesso che il Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro (sede della Corte d'Appello penale, della Procura Generale della Repubblica, del Tribunale penale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza e del locale Presidio C.I.S.I.A.) dispone di due ingressi pedonali: a) l'ingresso di Viale De Pietro, che è aperto ma presidiato dal personale della società di vigilanza privata armata; b) l'ingresso di Via Stampacchia, che è chiuso, controllato tramite apposite telecamere dal medesimo personale ed al quale si accede con specifica tessera magnetica;

Visto il D.I. 28.10.1993 "Individuazione dell'autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria", il quale, statuisce che "compete al procuratore generale presso la corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria" (art. 2);

Viste le circolari del Ministero della Giustizia n. 4 del 28.03.1994 e n. 10 del 09.09.1997;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il D.P.R. 18.08.2015 n. 133 "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190";

Visto il Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD);

Visto il D.Lgs. 18.05.2018 n. 51 "Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

Ritenuto indispensabile regolamentare il rilascio e l'utilizzo delle tessere magnetiche di accesso al Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro dal varco di Via Vito Mario Stampacchia;

Considerato che il presente regolamento risponde alla finalità di tutelare esigenze di ordine e sicurezza pubblica da garantire al personale amministrativo e di magistratura, agli avvocati ed in generale a tutti gli utenti e fruitori dei servizi giudiziari;

DISPONE QUANTO SEGUE



Art. 1

Le tessere magnetiche di accesso al Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro dal varco di Via Vito Mario Stampacchia sono rilasciate esclusivamente ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) personale di magistratura togata ed onoraria (ivi inclusi i giudici ausiliari, gli esperti agrari e minorili e del Tribunale di Sorveglianza);
- b) personale amministrativo a tempo indeterminato o determinato con rapporto di lavoro full-time e part-time (ad esclusione di tirocinanti, stagisti, volontari);
- c) personale delle sezioni di polizia giudiziaria in servizio presso gli Uffici giudiziari requirenti di Lecce e dei servizi addetti ad attività presso la Procura di Lecce;
- d) avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi tenuti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Lecce e di Brindisi (ivi inclusi gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato di Lecce e gli avvocati dipendenti di enti pubblici ubicati nella città di Lecce) e dipendenti Consiglio dell'Ordine di Lecce;
- e) i dipendenti delle società di assistenza tecnico-sistemistica, di telefonia, di stenotipia, di portierato e di vigilanza privata armata del Palazzo di Giustizia.

Non è ammesso il rilascio di tessere magnetiche in favore di soggetti non appartenenti ad una delle categorie sopra indicate, salvo casi di particolare e giustificato rilievo e comunque solo per il periodo di tempo necessario agli accessi. Eventuali specifiche e motivate istanze saranno oggetto di valutazione da parte del Procuratore Generale della Repubblica.

Art. 2

Le richieste di rilascio delle tessere magnetiche di accesso al Palazzo di Giustizia devono essere redatte in carta semplice e dirette al Procuratore Generale della Repubblica.

Le suddette richieste devono provenire esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a) per le categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1: dagli Uffici giudiziari di appartenenza del personale;
- b) per la categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 1: dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Lecce e di Brindisi, dall'Avvocatura dello Stato di Lecce e dagli enti pubblici di appartenenza degli avvocati dipendenti;
- c) per la categoria di cui alla lettera e) dell'articolo 1: dagli Uffici giudiziari che gestiscono i relativi contratti.

Non saranno prese in considerazione istanze provenienti direttamente dai soggetti che dovranno utilizzare le tessere magnetiche.

Art. 3

Le tessere magnetiche vengono attivate, disattivate e rinnovate dal personale della Procura Generale della Repubblica con l'utilizzo di appositi software.

Ogni tessera magnetica ha una validità di 5 anni, decorrenti dalla data di attivazione della stessa; scaduto tale termine la tessera si disattiva automaticamente.

Si può comunque procedere al rinnovo della tessera, purché l'utilizzatore rientri ancora in una delle categorie di soggetti legittimati.

Anche le richieste di rinnovo devono provenire esclusivamente dai soggetti indicati nell'articolo precedente.

Art. 4

All'atto del ritiro della tessera magnetica l'utilizzatore deve esibire al personale della Procura Generale della Repubblica un documento di riconoscimento in corso di validità; lo stesso deve inoltre firmare, per presa visione e ricezione copia, un'apposita ricevuta contenente altresì le istruzioni per il corretto utilizzo della tessera magnetica.

In particolare, si rammenta che la scheda magnetica è personale, non può essere oggetto di prestito o cessione, e in caso di smarrimento bisogna informare immediatamente la Procura Generale della Repubblica.

Il titolare della tessera magnetica è tenuto ad utilizzare la stessa solo per se stesso; ognuno è responsabile dell'eventuale ingresso nel Palazzo di Giustizia, con la propria scheda, di altre persone.

Nel caso in cui la tessera magnetica dovesse essere smarrita, l'utilizzatore è tenuto ad informare immediatamente la Procura Generale della Repubblica, così da consentire la disattivazione della stessa e l'attivazione di una nuova scheda.

Nel caso in cui la tessera magnetica si dovesse smagnetizzare, lacerare o rompere, l'utilizzatore è tenuto a restituirla alla Procura Generale della Repubblica, così da consentire la disattivazione della stessa e l'attivazione di una nuova scheda.

Art. 5

Le tessere magnetiche di accesso al Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro dal varco di Via Vito Mario Stampacchia devono essere immediatamente restituite alla Procura Generale della Repubblica nei seguenti casi:

- a) cessazione del rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia;
- b) trasferimento ad altro Ufficio giudiziario non ubicato nella città di Lecce;
- c) cessazione dell'incarico di giudice onorario, di giudice ausiliario, di esperto agrario, di esperto minorile;
- d) cessazione dell'appartenenza, per qualsivoglia motivo, alle sezioni di polizia giudiziaria degli Uffici giudiziari requirenti di Lecce;
- e) cancellazione dagli albi tenuti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Lecce e di Brindisi;
- f) cessazione dell'appartenenza, per qualsivoglia motivo, all'Avvocatura dello Stato di Lecce e, per gli avvocati dipendenti, ai relativi enti pubblici;
- g) cessazione dell'appartenenza, per qualsivoglia motivo, alle società di assistenza tecnico-sistemistica, di telefonia, di stenotipia, di portierato e di vigilanza privata armata del Palazzo di Giustizia;
- h) decesso (da chi ne abbia la disponibilità).

La restituzione della tessera magnetica deve essere effettuata direttamente dall'utilizzatore ovvero dai soggetti indicati all'articolo 2.

In caso di mancata restituzione e/o di sottrazione all'invito a restituirla, la tessera sarà disattivata dalla Procura generale.

Art. 6

Il costo delle tessere magnetiche rilasciate in favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 1 è a carico della Procura Generale della Repubblica.

Il costo delle tessere magnetiche rilasciate in favore degli avvocati è invece, tenuto conto dell'elevato numero di richieste di rilascio, a carico dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di Lecce e di Brindisi, che provvederanno periodicamente a consegnare alla Procura Generale della Repubblica le schede che saranno attivate esclusivamente in favore dei propri iscritti.

Art. 7

I dati personali relativi al rilascio e all'utilizzo delle tessere magnetiche di accesso al Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro dal varco di Via Vito Mario Stampacchia saranno: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono

trattati; d) esatti ed aggiornati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati in modo sicuro proteggendoli da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, distruzione o danni accidentali dei medesimi.

Art. 8

La Procura Generale della Repubblica effettuerà una bonifica dei dati presenti nei software impiegati per il rilascio e l'utilizzo delle tessere magnetiche di accesso al Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro, al fine di verificare che anche il rilascio delle schede compiuto in passato risponda alle disposizioni del presente regolamento.

Qualora in passato siano state attivate tessere magnetiche in favore di soggetti attualmente non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1, la Procura Generale della Repubblica procederà alla disattivazione delle stesse.

Qualora in passato siano state attivate tessere magnetiche con validità illimitata, le stesse saranno disattivate decorsi 5 anni dalla data di rilascio ovvero, se il quinquennio è già decorso, decorsi 10 ovvero 15 anni dalla data di rilascio, fatta salva comunque la possibilità di procedere al relativo rinnovo secondo quanto disposto all'articolo 3.

La bonifica avverrà alla data di adozione del presente regolamento e successivamente ogni 5 anni.

Art. 9

Resta ferma la responsabilità penale, civile e disciplinare di coloro che dovessero violare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10

Il presente regolamento ha efficacia immediata.

Si dispone la pubblicazione del presente regolamento sul sito web della Procura Generale della Repubblica di Lecce nonché la sua comunicazione:

- ai Capi degli Uffici giudiziari di Lecce (anche ai fini della successiva comunicazione a cura di ciascuno di essi nei confronti del proprio personale amministrativo e di magistratura, della polizia giudiziaria, e di tirocinanti e stagisti);
- al locale Presidio C.I.S.I.A.;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di Lecce e di Brindisi (anche ai fini della successiva comunicazione nei confronti dei propri iscritti);
- all'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- al Prefetto di Lecce (PEC protocollo.prefle@pec.interno.it);
- alla società Tia Networks s.r.l. (mail tia@tianetworks.it);
- alla società di vigilanza privata armata Vis s.p.a. (PEC visvigilanza@pec.visvigilanza.net);
- alle organizzazioni sindacali territoriali;
- al R.S.P.P. (mail ing.morciano@gmail.com).

Lecce, 31 Ottobre 2024



Il Procuratore generale della Repubblica f.f.

Giovanni Gagliotta